



# COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni - Ufficio Tutela Uscite e Mercati

Viale XXI Aprile, 51 - 00162 Roma - tel. 0644223249/3226 - PEC: rm0010345p@pec.gdf.it

Guardia di Finanza



Prot: 0291676/2022  
Data: 12/10/2022  
Tipo: Uscita  
AOO: COGE  
UOR: RM0010000143

/214

Roma

**Oggetto:** protocollo d'intesa fra la Guardia di Finanza e l'Agenzia per la coesione territoriale.

**ALL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE**

**ROMA**

Via Sicilia 162/C – 00187 Roma

Trasmissione via pec: [direttore.generale@pec.agenziacoesione.gov.it](mailto:direttore.generale@pec.agenziacoesione.gov.it)

A conclusione dell'iter di formalizzazione del *memorandum* in oggetto, si invia:

- a. il *file* del documento controfirmato digitalmente dal Comandante Generale;
- b. un esemplare cartaceo dello stesso con firma autografa delle parti.

d'ordine  
**IL CAPO DI STATO MAGGIORE**  
(Gen. D. Francesco Greco)



*Agenzia per la  
Coesione Territoriale*



**PROTOCOLLO D'INTESA  
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA  
LA GUARDIA DI FINANZA E L'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE**

La Guardia di finanza (di seguito, anche "Corpo")

e

l'Agenzia per la coesione territoriale (di seguito "Agenzia")  
di seguito anche "le Parti"

**VISTO** l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTA** la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del Corpo della guardia di finanza";

**VISTO** l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi";

**VISTO** l'articolo 55 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994";

**VISTO** l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente "Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";

**VISTI** gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78";

**VISTO** l'articolo 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

**VISTO** l'articolo 25, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese";

**VISTO** l'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 19 agosto 2014, n. 191;



**VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e ss. mm. ii., recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive";

**VISTI** gli articoli 1, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 22 ottobre 2015, n. 246;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

**VISTI** gli articoli 9 e 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";

**VISTO** l'articolo 47 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

**VISTO** l'articolo 4-ter del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità";

**VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

**VISTO** l'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi";

**VISTO** l'articolo 11 del Decreto del Direttore generale dell'Agenzia di coesione territoriale 9 luglio 2021, n. 157;

**CONSIDERATO** che lo svolgimento delle attività dell'Agenzia e l'importanza dell'attività di prevenzione e di repressione delle violazioni nei compatti oggetto di vigilanza possono



essere più efficacemente garantiti attraverso il rafforzamento della collaborazione e del coordinamento tra la medesima e la Guardia di finanza;

**CONSIDERATO** che il Direttore generale dell'Agenzia si avvale del Nucleo di verifica e controllo (NUVEC) per lo svolgimento delle seguenti attività:

- verifiche sull'attuazione dei programmi e dei progetti d'investimento delle amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico con emissione di rapporti, referti ed eventuali proposte di revoca del finanziamento;
- esercizio delle funzioni di audit ai sensi dei regolamenti UE e delle norme nazionali in materia di risorse aggiuntive, anche al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa;
- direzione, coordinamento e gestione dei conti pubblici territoriali (CTP) e delle attività della rete dei nuclei regionali CTP, produzione dei conti consolidati regionali;
- verifica di efficienza, efficacia e degli effetti socio-economici dei programmi di investimento finanziati con risorse pubbliche e conseguenti proposte di provvedimenti e supporto alla progettazione;
- costruzione di strumenti per l'integrazione delle banche dati in materia di investimenti pubblici;
- proposta delle iniziative da adottare per la rimozione degli ostacoli all'attuazione ed accelerazione della spesa;
- predisposizione delle metodologie e strumenti operativi destinati ai soggetti titolari di funzioni di attuazione degli investimenti pubblici, finalizzati ad analisi e previsione della spesa;
- analisi finalizzate al miglioramento dell'azione amministrativa da parte delle amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico nella realizzazione degli investimenti;
- monitoraggio sulle iniziative di accelerazione degli investimenti pubblici;
- proposta di indirizzi e linee guida per le attività della Rete dei nuclei di valutazione e verifica nelle materie di competenza del NUVEC,

**RITENUTO** opportuno fissare criteri e modalità di collaborazione e di coordinamento tra l'Agenzia e la Guardia di finanza,

## **CONCORDANO**

di regolare, coordinare e sviluppare la richiamata collaborazione nei termini seguenti:

### **Articolo 1 (Oggetto della collaborazione)**

1. In conformità al vigente quadro normativo e in ossequio alle rispettive competenze, la Guardia di finanza e l'Agenzia per la coesione territoriale collaborano al fine di migliorare l'efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economici e finanziari dello Stato e dell'Unione





europea connessi agli interventi di spesa rispetto ai quali l'Agenzia esercita funzioni di monitoraggio, sostegno, assistenza tecnica, controllo interno, vigilanza, autorità di gestione o soggetto attuatore.

2. L'attività di collaborazione è sviluppata in linea con gli obiettivi assegnati al Corpo dal Ministro dell'economia e delle finanze mediante la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione.

### **Articolo 2 (Responsabili dell'intesa)**

1. I referenti per l'attuazione del presente protocollo sono:

- a) sul piano programmatico:
  - 1) il Comandante tutela economia e finanza della Guardia di finanza;
  - 2) il Direttore Generale dell'Agenzia;
- b) sul piano esecutivo:
  - 1) il Comandante del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza;
  - 2) il Direttore Area Programmi e Procedure dell'Agenzia.

### **Articolo 3 (Modalità esecutive della collaborazione)**

1. Per garantire l'attività di collaborazione operativa, ferme restando gli obblighi di informazione delle competenti autorità previsti dalla vigente normativa, l'Agenzia:
  - a) mette a disposizione del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie (di seguito "Nucleo speciale") notizie qualificate nonché analisi di contesto utili al perseguitamento delle finalità collaborative;
  - b) può, in modo motivato, segnalare al Nucleo speciale le misure o i contesti su cui ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento;
  - c) fornisce informazioni ed elementi ritenuti utili in ordine alle misure di spesa di cui all'articolo 1, comma 1;
  - d) fornisce al medesimo Reparto *input* informativi qualificati, di cui sia venuta a conoscenza in ragione delle funzioni esercitate, selezionati sulla scorta di preliminari approfondimenti, utili per la prevenzione e repressione di irregolarità e frodi di natura economico-finanziaria.
2. Ferma restando l'autonomia del Corpo nell'analisi e nella valorizzazione dei dati e degli elementi di cui sia stata ottenuta disponibilità nei modi indicati al comma 1:
  - a) il Nucleo speciale, ove non proceda direttamente, cura, ove necessario, l'interessamento degli altri reparti speciali o dei reparti operativi territorialmente competenti, assicurando il raccordo informativo, per l'eventuale sviluppo delle autonome attività istituzionali;



- b) nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile, sul trattamento di dati personali e sul segreto d'ufficio, i reparti speciali o territoriali operanti segnalano all'Agenzia, laddove necessario per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e limitatamente alle informazioni strumentali a tali adempimenti, le risultanze emerse all'esito dei propri interventi;
- c) a seguito delle segnalazioni di cui alla lettera b), l'Agenzia comunica ai reparti operanti i provvedimenti conseguentemente adottati.

**Articolo 4**  
**(Accesso alle banche dati)**

1. L'Agenzia mette a disposizione, secondo modalità da concordarsi, con apposite convenzioni tecniche, tra i referenti sul piano programmatico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), il collegamento alle proprie banche dati ritenute utili per le attività di collaborazione oggetto del presente protocollo, prevedendo, in ogni caso, l'accesso federato o la cooperazione applicativa e adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza dei collegamenti e l'accesso selettivo alle informazioni necessarie alle finalità perseguitate e, per i dati personali, adeguate ai rischi presentati dal trattamento.

**Articolo 5**  
**(Diffusione dei risultati)**

1. Le parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il *know-how* e le notizie oggetto di scambio reciproco durante la vigenza ovvero in esecuzione del presente protocollo, a eccezione di informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione ovvero salvo consenso della parte da cui tali dati provengono.
2. L'eventuale diffusione verso terzi dei contenuti del presente protocollo nonché delle iniziative e dei progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso è previamente concordata tra le parti.
3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una parte resta nella piena titolarità della stessa e il relativo uso eventualmente consentito all'altra parte nell'ambito del presente protocollo non implica il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alla stessa.
4. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una parte può essere utilizzato dall'altra parte per le attività di cui al presente protocollo solo dietro espresso consenso della parte proprietaria e in conformità alle regole indicate dalla stessa o contenute nelle convenzioni tecniche di cui all'articolo 4.

**Articolo 6**  
**(Trattamento dei dati personali)**

1. Con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati in attuazione del presente protocollo, le Parti osservano i principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità



dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché le disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003, del decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 2018, del decreto legislativo n. 51 del 2018 e del decreto legislativo n. 101 del 2018.

2. A tal fine, in attuazione dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 2016/679 e dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 51 del 2018, le parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire e dimostrare la conformità alle disposizioni di cui al comma 1, nonché il rispetto dei principi ivi indicati, anche con riguardo ai reciproci flussi informativi.
3. I dati oggetto di scambio tra le parti devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.

### **Articolo 7 (Ulteriori profili della collaborazione)**

1. Allo scopo di consolidare, nel rispetto delle reciproche funzioni e attribuzioni, procedure operative e di cooperazione efficaci, le parti possono promuovere e organizzare congiuntamente incontri, seminari e corsi a favore del rispettivo personale.
2. L'attività formativa di cui al precedente comma è espletata compatibilmente con il piano di formazione approvato dal Corpo, in base al proprio ordinamento.
3. Il Corpo e l'Agenzia provvederanno, per il tramite delle proprie articolazioni tecnico-contabili, a definire gli eventuali profili amministrativi della collaborazione.

### **Articolo 8 (Integrazioni, modifiche ed efficacia dell'accordo)**

#### **1. Il presente protocollo:**

- a) ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere rinnovato per ulteriori periodi, per espressa volontà delle parti, da manifestarsi, con apposito scambio di note a mezzo posta elettronica certificata;
- b) in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di integrazioni o modifiche, da concordarsi tra le parti con le modalità di cui alla lettera a).

Roma

**per l'Agenzia per la coesione  
territoriale**

*F.to digitalmente*

**Il Direttore Generale  
(dott. Paolo Esposito)**

**per la Guardia di finanza**

*F.to digitalmente*

**Il Comandante Generale  
(Gen. C.A Giuseppe Zafarana)**

6